

Modalità attuative per la concessione delle agevolazioni

Il presente documento disciplina le modalità e le condizioni di accesso alle agevolazioni previste ai sensi della l.r. n. 1/2010 e s.m.i. a favore delle imprese danneggiate dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi sul territorio regionale nel mese di agosto 2014 e nel mese di ottobre 2014.

ART. 1 Soggetti beneficiari

1. Le agevolazioni sono destinate alle piccole e medie imprese industriali, artigiane, di servizi, commerciali e turistiche, iscritte nel Registro delle Imprese, che:
 - a) hanno presentato la scheda di segnalazione del danno (Mod. E) nei termini previsti;
 - b) hanno subito danni a seguito delle indicate eccezionali avversità atmosferiche per un importo complessivo segnalato ai punti 1, 2 e 3 del Mod. E) non superiore a 40.000 euro;
 - c) non hanno cessato l'attività;
 - d) (con riferimento agli eventi di ottobre 2014) hanno le sedi danneggiate ubicate all'interno delle aree interessate da significativi fenomeni di esondazione perimetrate dalla Provincia di Genova e dal Comune di Genova, come elencate e rappresentate **nell'allegato 2**.
2. Ai fini della determinazione della dimensione di impresa, si utilizza la definizione di cui all'allegato 1 del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17/6/2014.
3. Sono esclusi, ai sensi del Regolamento (CE) n. 651/2014 della Commissione del 17/6/2014, il settore della produzione primaria di prodotti agricoli ed il settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura.

ART. 2 Agevolazioni

1. Il contributo è calcolato in rapporto all'ammontare dei costi ammissibili a copertura dei danni subiti a beni immobili e mobili, comprese le scorte ed è concesso fino alla misura massima del 100% degli stessi.
2. Può inoltre essere concesso un contributo per interventi di ripristino di immobili danneggiati, sede della propria attività, di proprietà di terzi, detenuti alla data degli eventi calamitosi, a qualunque titolo di possesso.
Il contributo è concesso fino alla misura massima del 100% dei costi ammissibili rappresentati dall'importo minore tra il danno attestato nella scheda di segnalazione del danno e le spese di ripristino dell'immobile, eseguite dall'impresa.
3. La concessione del contributo per gli interventi di ripristino della sede della propria attività, di proprietà di terzi, è subordinata al rilascio, da parte dei proprietari dell'immobile, di apposita autorizzazione e di dichiarazione di impegno a rinunciare a qualsiasi beneficio legato al danno subito, nonché di una dichiarazione dell'impresa richiedente attestante che la stessa non trarrà benefici in termini di riduzione dei costi legati all'utilizzo dell'immobile, nei confronti dei proprietari.
4. Il contributo, finalizzato a sostenere il ripristino dell'operatività delle imprese danneggiate, è concesso per consentire al beneficiario di ripristinare la situazione in cui si trovava prima dell'evento.

5. L'aiuto è concesso nel rispetto delle condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17/06/2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, pubblicato sulla G.U.U.E. L 187 del 26/06/2014.
6. La somma del contributo e di altri eventuali benefici (finanziamenti da autorità pubbliche, sgravi fiscali e contributivi, esonero da tasse e tributi e qualsiasi altro beneficio) ottenuti da ciascun beneficiario in conseguenza degli eventi eccezionali ed a risarcimento dei danni da essa arrecati, non potrà superare il 100% dei danni certificati, dedotti degli eventuali indennizzi assicurativi.
7. Il richiedente è tenuto a fornire tutte le informazioni utili per evitare la sovracompensazione del danno.

ART. 3 Costi ammissibili

1. Sono ammissibili al contributo di cui all'art. 2, comma 1, i danni materiali subiti ad attivi (beni immobili, macchinari, attrezzature, arredi, mezzi di trasporto funzionali all'attività aziendale e prodotti finiti, semilavorati, materie prime e scorte).
2. Ai fini della determinazione degli importi ammissibili, il calcolo del danno materiale è basato sui costi di riparazione o sul valore economico che gli attivi danneggiati avevano prima dell'evento. L'importo di danno calcolato non può superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell'evento, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima ed immediatamente dopo l'evento.
3. Per gli interventi di ripristino di immobili sede dell'attività dell'impresa richiedente, di proprietà di terzi, sono ammissibili al contributo di cui all'art. 2, comma 2, le spese relative costi di ripristino dell'immobile riconoscibili nella misura massima corrispondente all'importo minore tra il danno attestato nella scheda di segnalazione del danno e le spese di ripristino dell'immobile, eseguite dall'impresa.
Sono ammessi i lavori in economia limitatamente alle spese relative all'acquisto dei materiali necessari all'esecuzione degli interventi, comunque documentati mediante idonei titoli di spesa e idonea autocertificazione attestante l'utilizzo dei materiali acquistati.
I pagamenti dei titoli di spesa non possono essere regolati per contanti ovvero tramite permuta o compensazione, pena l'esclusione del relativo importo di agevolazione.
4. In ogni caso il valore massimo del danno preso in considerazione ai fini della determinazione del contributo complessivo non può essere maggiore dell'importo complessivo dei danni segnalati ai punti 1, 2 e 3 della scheda di segnalazione del danno (Mod. E)

ART.4 Modalità e procedure per l'accesso al contributo

Presentazione della domanda

1. La domanda di accesso al contributo, redatta secondo il modello di cui **all'allegato 1**, deve essere presentata alla Camera di Commercio di Genova a far data dal 27/10/2014 e fino al 14/11/2014;
2. La domanda può essere presentata:
 - mediante consegna a mano presso gli sportelli appositamente predisposti;

- a mezzo raccomandata (ai fini del rispetto dei termini di presentazione della domanda fa fede il timbro postale di spedizione della raccomandata);
 - mediante PEC (posta elettronica certificata), firmata digitalmente secondo le modalità che la Camera di Commercio renderà disponibili sul proprio sito internet istituzionale.
3. Ogni impresa può presentare un'unica domanda anche ricomprendente più unità locali danneggiate.

Istruttoria domande

4. Qualora l'importo complessivo dei contributi richiesti riferiti alle domande esaminate con esito positivo in ordine ai requisiti di ammissibilità formale, superi le disponibilità finanziarie assegnate, FI.L.S.E. SpA, sulla base dei dati comunicati dalla Camera di Commercio, procede:
- sul 75% della dotazione finanziaria assegnata, ad una riduzione pro – quota dell'agevolazione massima concedibile, fra tutte le imprese richiedenti;
 - sul restante 25% delle risorse, ad una ripartizione pro - quota, a titolo di maggiorazione del contributo, fra le imprese che hanno subito danni segnalati secondo la procedura per il rilevamento del danno occorso, a seguito di precedenti eventi atmosferici eccezionali occorsi nel periodo dal dicembre 2009 al gennaio 2014 e riconosciuti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.
5. Le domande presentate valutate con esito positivo in ordine all'esame dei requisiti di ammissibilità formale, sono sottoposte a verifica tecnica, per l'effettuazione della quale la Camera di Commercio si avvarrà di professionisti abilitati iscritti ai rispettivi collegi o ordini professionali, i quali provvederanno a redigere apposita perizia asseverata attestante la tipologia e la quantificazione dei danni subiti in relazione agli eventi in oggetto.
6. Il costo ammissibile è determinato sulla base del valore del danno subito attestato dal professionista abilitato, fermo restando che il costo ammissibile non può comunque superare l'importo complessivo dei danni subiti segnalato ai punti 1, 2 e 3 della scheda di rilevazione del danno.
7. La CCIAA trasmette a FI.L.S.E. Spa le risultanze delle verifiche effettuate ai fini della adozione da parte di FI.L.S.E del provvedimento di concessione e di liquidazione del contributo, secondo quanto previsto ai successivi commi 9 e 10.
8. La concessione dell'aiuto ai beneficiari è subordinata all'avvenuta adozione da parte dell'autorità competente del provvedimento di riconoscimento dell'evento emergenziale, ai sensi di legge.

Erogazione del contributo

9. Il contributo di cui all'art. 2 comma 1 è erogato ad avvenuta adozione del provvedimento di concessione.
10. Il contributo di cui all'art. 2 comma 2 è erogato ad ultimazione dell'intervento di ripristino dell'immobile, previa presentazione della corrispondente documentazione di spesa integralmente pagata da uno o più conti correnti o depositi bancari o postali intestati all'impresa da produrre entro sei mesi dalla data di ricezione del provvedimento di concessione del contributo, redatta sulla base del modello che sarà comunicato ai beneficiari da FI.L.S.E. SpA in sede di concessione del contributo.

ART. 5 Controlli

1. La Camera di Commercio effettuerà verifiche, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio (v. articoli 46, 47, 71 DPR 28 dicembre 2000 n. 445) prodotte nel corso del procedimento regolato dal presente provvedimento.
2. Regione Liguria, FI.L.S.E. Spa e Camera di Commercio potranno effettuare in qualsiasi momento controlli, anche attraverso ispezioni e sopralluoghi, finalizzati ad accertare il possesso delle condizioni di bando e la regolarità delle iniziative.

ART. 6 Revoca

1. L'agevolazione è revocata nei seguenti casi:
 1. rinuncia da parte del beneficiario;
 2. qualora l'agevolazione sia concessa sulla base di dati, documenti, dichiarazioni non veritiere;
 3. qualora l'impresa non abbia rispettato gli impegni assunti a valere sul presente bando.
 4. mancata presentazione della rendicontazione nei termini previsti.
2. La procedura di revoca comporta, nei casi in cui il beneficiario abbia ottenuto l'erogazione parziale o totale del contributo, il recupero delle somme già erogate, maggiorate di un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione del contributo.

ART. 7 Informativa ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. n. 196/2003

1. Si informa, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, che i dati acquisiti saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per i quali vengono raccolti, con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. In virtù di quanto disposto dall'articolo 7 del decreto legislativo citato, l'interessato può accedere ai dati che lo riguardano e chiederne l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando ne ha interesse l'integrazione dei dati e, se ne ricorrono gli estremi, la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, inviando richiesta scritta al titolare del trattamento. Titolare del trattamento è la Camera di Commercio di Genova.